



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 11/2010
Settembre 2010*

Scadenzario Dicembre 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento finanziario e contabile
- Rendiconto
- Procedimento amministrativo
- Entrate
- Spesa
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Ordinamento finanziario e contabile

Organo di revisione

1. Quantunque non espressamente abrogata, non trova più attuazione la disposizione di cui all'art. 234, comma 2, lett. c), del TUEL, secondo la quale uno dei tre componenti del collegio dei revisori debba essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri, essendo divenuta, di fatto, inapplicabile per effetto della soppressione (disposta dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139) dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (*sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6964*).

1.1. Non hanno alcun rilievo esterno le disposizioni del regime transitorio (fino al 31 dicembre 2016) che disciplinano il passaggio dall'originario sistema, articolato su due ordini professionali, a quello definitivo, imperniato sull'unico albo professionale, riguardando queste solo le modalità di composizione dei consigli dell'ordine.

1.2. Dal 1° gennaio 2008, pertanto, i componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) due tra gli iscritti all'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Servizio di tesoreria

1. Nel caso di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, anche qualora non dovesse essere previsto il pagamento di un canone, è comunque necessario il versamento del contributo previsto in favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (*sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6515*).

Rendiconto

Certificazione

1. Con D.M. interno 3 agosto 2010, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2009. (*in suppl. ord. n. 207 alla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010*)

1.1. Con D.M. 30 agosto 2010 sono apportate modifiche al D.M. 3 agosto 2010. (*in G.U. n. 208 del 6 settembre 2010*).

1.1.1. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 settembre 2010, n. F.L. 16/2010, sono fornite indicazioni sulla compilazione della certificazione.

1.2. La certificazione, sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e supporto informatico, entro il 15 novembre 2010.

1.2.1. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.

1.3. Per gli enti locali che intendono aderire alla trasmissione della certificazione per posta elettronica certificata, dandone preventiva comunicazione entro il 30 settembre 2010, il termine è rinviato al 14 dicembre 2010.

1.3.1. L'inoltro del certificato in forma elettronica alla Regione di appartenenza è curato dalla direzione centrale finanza locale.

Procedimento amministrativo

Tempi di conclusione

1. Entro il 4 luglio 2010, gli enti locali devono adeguare i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza, rimodulando la durata prevista nei regolamenti e negli atti correlati. (*art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

1.1. Le amministrazioni che non hanno adempiuto entro il termine possono provvedere successivamente. (*circolare presidenza consiglio dei ministri, 4 luglio 2010, in G.U. n. 228 del 29 settembre 2010*).

1.2. Rispetto al termine generale di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, può essere previsto un termine di 90 giorni per specifici provvedimenti da individuare. (*art. 2, c. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

1.2.1. Nei casi in cui lo richieda la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare complessità del procedimento, il termine può superare i 90 giorni ma non può, comunque, eccedere i 180 giorni. (*art. 2, c. 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

2. Dal 4 luglio 2010, salvo diversa specifica disposizione legislativa e le fattispecie regolamentate a 90 o 180 giorni di cui al precedente punto 1, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni (*art. 2, c. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 7, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

2.1. In assenza di regolamento adottato, i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010 devono essere conclusi entro trenta giorni. Per i provvedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. (*circolare presidenza consiglio dei ministri, 4 luglio 2010, in G.U. n. 228 del 29 settembre 2010*).

2.2. I termini per la conclusione del procedimento, sempre mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza (*art. 2, c. 1 e 6*).

2.3. La sospensione dei termini per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni può intervenire una sola volta (*art. 2, c. 7*).

2.4. Il ricorso al Tar contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione, senza necessità di diffida, può essere proposto entro un anno dalla scadenza dei termini (*art. 2, c. 8*).

3. La mancata emanazione del provvedimento entro il termine impone all'amministrazione il risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell'inosservanza colposa o dolosa della conclusione del procedimento (*art. 2bis, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. c, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

3.1. L'inadempienza costituisce, altresì, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato (*art. 2, c. 9, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 7, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

4. Con D.M. per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 12 gennaio 2010, sono approvate le linee guida di indirizzo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, con la finalità di fornire i criteri di azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (*in G.U. n. 76 dell'1 aprile 2010*).

Entrate

Trasferimenti statali

1. Con nota metodologica esplicativa 21 settembre 2010 della direzione centrale finanza locale del ministero interno, sono aggiornate le informazioni sulla metodologia utilizzata per la determinazione dei trasferimenti erariali e di altre assegnazioni spettanti agli enti locali per l'anno 2010.
2. Con comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 settembre 2010, sono comunicate le risorse finanziarie destinate alle regioni a sostegno delle unioni di comuni.
3. Con D.M. interno 8 settembre 2010, sono stati approvati i certificati relativi alla richiesta di contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2010 per i servizi gestiti in forma associata. (*in G.U. n. 213 dell'11 settembre 2010*).
- 3.1. Il termine per la trasmissione al ministero interno, che può avvenire solo per posta, è fissato al 30 settembre 2010.
- 3.2. Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2009, gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati.

Trasferimenti statali – fondo Iva

1. Sono determinati i trasferimenti spettanti ad ogni ente locale, relativi all'anno 2010, per effetto della ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe applicate a seguito dell'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidati a soggetti esterni, sulla base delle certificazioni presentate entro il termine perentorio del 31 marzo 2010. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 settembre 2010*).

Spesa

Organi collegiali ed altri organismi

1. Dall'anno 2007, la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti presso la pubblica amministrazione, comunque denominati, è stata ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. (*art. 29, c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).
- 1.1. La riduzione non si applicava agli organi di direzione, amministrazione e controllo. (*art. 29, c. 7*).
- 1.2. La disposizione di contenimento della spesa, che non era direttamente ed automaticamente applicabile agli enti locali, costituiva norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (*art. 29, c. 6*).
- 1.3. Gli enti locali dovevano adeguarsi al principio con atti di natura regolamentare che realizzassero le finalità, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
 - regolarizzazione delle competenze;
 - limitazione delle strutture di supporto;
 - diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
 - riduzione dei compensi;
 - indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, per la soppressione automatica dell'organo;
 - previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati. (*art. 29, c. 2*).
- 1.4. I regolamenti dovevano essere adottati entro l'1 novembre 2006.
- 1.5. Dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui al precedente punto è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove

previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (art. 6, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.5.1. Con direttiva presidente consiglio dei ministri, 4 agosto 2010, sono forniti indirizzi interpretativi. (in G.U. n. 227 del 28 settembre 2010).

Mutui

Cassa depositi e prestiti (CDP)

1. La Cassa DD.PP. si rende disponibile alla rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali, in ammortamento a tasso fisso, con scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013 e con residuo debito da ammortizzare non inferiore a 5.000,00 euro. (circolare Cassa dd.pp., 21 settembre 2010, n. 1278).

1.1. La scelta delle condizioni applicate, rese note settimanalmente sul sito internet della CDP nel periodo compreso tra il 4 ottobre ed il 19 novembre 2010, è operata mediante l'apposito applicativo informatico di gestione nel predetto periodo di adesione

1.2. La domanda di adesione alla proposta di rinegoziazione deve pervenire alla CDP entro il 26 novembre 2010.

1.2.1. L'operazione di rinegoziazione deve essere deliberata dall'organo consiliare.

1.3. La decorrenza dell'ammortamento di ciascuno dei prestiti rinegoziati, che rimane a tasso fisso, è fissata al 1° gennaio 2011.

Servizi pubblici

Funzioni catastali

1. Con comunicato dell'Agenzia del territorio è reso noto l'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto. (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2010).

2. Sono state disciplinate le modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti delegati della pubblica amministrazione abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche. (provvedimento Agenzia del territorio, 16 settembre 2010, prot. n. 47477).

2.1. La data di attivazione del servizio sarà stabilita con comunicato del direttore dell'Agenzia del territorio.

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 3 settembre 2010, n. 12/2010, sono dettati indirizzi utili per adeguare regolamenti ed atti riguardanti le procedure concorsuali per reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, sia con assunzioni a tempo indeterminato che con contratti a tempo determinato.

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Con D.M. lavoro e politiche sociali 20 maggio 2010 sono stabiliti criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo per l'anno 2008, nei limiti di un milione di euro, in favore dei comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in ASU presso gli stessi enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni. (in G.U. n. 221 del 21 settembre 2010).

2. Con D.M. lavoro e politiche sociali 20 maggio 2010 sono stabiliti criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo per l'anno 2009, nei limiti di un milione di euro, in favore dei comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavo-

ratori impegnati in ASU presso gli stessi enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni. (in G.U. n. 221 del 21 settembre 2010).

3. Con D.M. lavoro e politiche sociali 20 maggio 2010 sono stabiliti criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo per l'anno 2010, nei limiti di un milione di euro, in favore dei comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in ASU presso gli stessi enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni. (in G.U. n. 221 del 21 settembre 2010).

Sistema di misurazione e valutazione performance

1. Con deliberazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), 2 settembre 2010, n. 104/2010, sono dettate indicazioni su principi, contenuti, modalità e tempi di definizione ed adozione del sistema, per la sua operatività dal 1° gennaio 2011 e sul processo di perfezionamento nell'adozione.

1.1. La delibera costituisce linee guida per gli enti locali, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010.

Rapporti con il pubblico

1. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. (art. 55 novies, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

1.1. L'obbligo decorre dal 12 febbraio 2010. (art. 73, c. 2).

1.2. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 febbraio 2010, n. 3/2010, sono fornite indicazioni sulla portata della disposizione. (in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010).

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (art. 55 septies, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (art. 55 septies, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69).

1.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010).

1.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia dovranno essere inviati dai medici in via telematica.

1.3.3. Nel periodo dal 3 aprile al 31 gennaio 2011 (termine rinviato dal 19 giugno 2010) la certificazione, in via transitoria, potrà ancora essere rilasciata in forma cartacea, men-

tre dal 1° febbraio 2011 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

1.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

1.4. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010 e 28 settembre 2010, n. 2/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

1.5. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 28 aprile 2010, n. 5/2010 e 19 luglio 2010, n. 8/2010, sono rammentate le fattispecie di illecito amministrativo, disciplinare, civile e penale per i casi di inadempimento e forniti chiarimenti su aspetti applicativi. (*in G.U. n. 144 del 23 giugno 2010 e in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010*).

1.6. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7*).

1.7. Gli accertamenti medico-legali non rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. (*sentenza Corte Costituzionale, 10 giugno 2010, n. 207, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, c. 5 bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 17, c. 23, lett. e, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

Contratti e appalti

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

1. L'adempito obbligo del versamento del contributo all'Autorità da parte di tutti gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente, costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, così come un versamento in misura non corrispondente a quella dovuta implica l'inammissibilità della proposta contrattuale. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6515*).

Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

1. Nella procedura per l'affidamento dell'appalto, non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull'entità e la natura delle irregolarità individuate nel Durc; da ciò ne discende che l'incompletezza del Durc è elemento sufficiente ai fini dell'esclusione dalla gara di un concorrente. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2010, n. 5936*).

2. La regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara stessa. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6907*).

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto ai casi di impossibilità di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell'estrema urgenza, ovvero della sussistenza di presupposti d'ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 settembre 2010, n. 7024*).

Elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori

1. Le amministrazioni e gli enti appaltanti sono tenuti a trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori istituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 163/2006. (*comunicato presidente Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 15 settembre 2010*).

Contributi previdenziali e assistenziali

Gestione separata Inpgi

1. Con circolare INPGI, 7 settembre 2010, n. 5, sono ricordati gli adempimenti contributivi degli enti locali in obbligo, per gli amministratori iscritti all'albo professionale dei giornalisti.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Rimborsi e compensazioni

1. Fermo restando la possibilità di utilizzare i crediti Iva fino a 10.000,00 euro in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i crediti, dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito Iva di ammontare superiore a 10.000,00 euro, annuale o infrannuale, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. (*art. 17, c. 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo integrato dall'art. 10, c. 1, lett. a, n.1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; comunicato stampa, agenzia entrate, 2 luglio 2009*).

1.1. La compensazione di crediti Iva di ammontare superiore a 10.000,00 euro può essere eseguita esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. (*art. 37, c. 49bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiunto dall'art. 10, c. 1, lett. a, n. 6, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.2. Le modalità tecniche di attuazione sono definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 21 dicembre 2009, n. 185430.

1.3. La compensazione di crediti Iva di ammontare superiore a 15.000,00 euro annui è subordinata all'apposizione di visto di conformità apposto sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito dai soggetti abilitati al rilascio. (*art. 10, c. 1, lett. a, n. 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.3.1. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità al fine della compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro sono:

- a) gli iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili;
- b) gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- c) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura per la sub categoria dei tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- d) i responsabili dei Caf costituiti dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché responsabili dei Caf dipendenti e pensionati. (*circolare agenzia entrate, 23 dicembre 2009, n. 57/E*).

1.3.2. Per gli enti locali, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di revisione ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità. (*risoluzione Agenzia dell'entrata, 17 settembre 2010, n. 90/E*).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del ministro economia e finanze (non ancora emanato), il limite della compensazione annuale del credito Iva può essere elevato da 516.457,00 euro fino a 700.000,00 euro. (*art. 34, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo integrato dall'art. 10, c. 1, lett. b, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

Adempimenti e scadenze

1 Dicembre – Mercoledì

Bilancio di previsione¹

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2011, munito del parere dell'organo di revisione. (*art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

14 Dicembre – Martedì

Rendiconto 2009

- Inoltro per posta elettronica al ministero interno della certificazione del conto del bilancio 2009, da parte degli enti locali che hanno dato comunicazione entro il 30 settembre 2010 di aderire a tale forma di trasmissione (*D.M. interno, 3 agosto 2010*).

15 Dicembre – Mercoledì

Variazioni al Peg

- (Termine ultimo) Deliberazioni dell'organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di gestione 2010. (*art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*)

16 Dicembre – Giovedì

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (*art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

20 Dicembre – Lunedì

Bilancio di previsione¹

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2011, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013 da parte dei membri dell'organo consiliare. (*art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di novembre 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

23 Dicembre – Giovedì

Attribuzione patrimonio statale

- Adozione DPCM per l'individuazione ed inserimento in elenco, corredato da elementi informativi, dei beni attribuibili agli enti locali. (*art. 2, c. 1 e art. 3, c. 3, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*).

- Adozione DPCM per l'attribuzione alle province dei beni del demanio idrico che insistono esclusivamente sul territorio di una sola provincia, delle miniere e dei siti di stoc-

¹ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

caggio di gas naturale. (art. 3, c. 1, lett. b, e art. 5, c. 1, lett. b, d, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85).

31 Dicembre – Venerdì

Variazioni al bilancio

- Ratifica consiliare di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2010 adottate dalla giunta dal 2 novembre. (art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2010 adottate dalla giunta e non ratificate. (art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Fondo di riserva

- Termine per l'adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2010. (art.176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Lavori pubblici di somma urgenza

- Regolarizzazione, con delibera dell'organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2010. (art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani²

- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2011. (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tariffe per la cremazione²

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2011 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale comunale all'Iperf²

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da applicare sui redditi 2011. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360).

² Termine stimato, nel presupposto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 resti confermata al 31 dicembre 2010. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

Regolamenti sulle entrate²

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (*art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Servizi a domanda individuale²

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2011. (*art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Aree e fabbricati²

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2011, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (*art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta comunale sugli immobili²

- Deliberazione a valere per l'anno 2011, relativa a (non in aumento del tributo):

- 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locata ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (*art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265*);
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (*art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (*art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (*art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662*);
- 9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all'esenzione dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244*);
- 10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli

altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431).

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148)).

12) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266);

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. (art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);

15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale.(artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta di scopo²

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) sull'imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. (art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa provinciale ambientale²

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2011. (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n.152;art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari²

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2011, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2011, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta provinciale di trascrizione²

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione. (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche²

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2011, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche²

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2011, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l'esercizio 2009. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni²

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2010 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a decorrere dall'anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2010 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa sui concorsi²

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica²

- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l'anno 2011 sull'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti. (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tributi locali²

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. (art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (*art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi. (*art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tariffe e prezzi pubblici²

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011. (*art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Piano di contenimento delle spese²

- Deliberazione dell'organo esecutivo di approvazione del piano triennale di contenimento delle spese, con l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l'indicazione delle misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell'operazione in termini di costi e di benefici. (*art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).
- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l'URP ed il sito istituzionale dell'ente. (*art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Programma triennale lavori pubblici²

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (*D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari²

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2010. (*art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Bilancio di previsione²

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 composto da bilancio annuale 2011, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2011/2013. (*art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

Concessioni edilizie³

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (*art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865*).
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. (*art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Esercizio provvisorio³

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2011 approvato. (*art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Competenze gestionali degli assessori³

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2011, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (*art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico

- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell'ex Ente poste italiane. (*art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

Contratti di lavoro flessibile

- Rapporto analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno, contenente anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno. (*artt.7, c.6, e 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

Assunzione personale

- Termine per la validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999. (*art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; art. 17, c. 9, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA 18 aprile 2008, n. 4*).

Indebitamento⁴

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione della misura percentuale, con aggiornamento annuale e proiezione triennale, dell'incremento massimo di indebitamento consentito agli enti locali, rispetto alla consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente. (*art.77 bis, c.10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione del rapporto percentuale, con aggiornamento triennale, tra consistenza complessiva del debito e totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, al di sopra del quale, per gli enti locali che dovessero registrarlo, l'incrementabilità della consistenza del debito, rispetto a quella al 31 dicembre dell'anno precedente, è ridotta dell'1% rispetto alla misura massima consentita. (*art.77 bis, c.11 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Sanatoria edilizia

- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, dell'elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso. (*art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380*).

³ Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.

⁴ Termine stimato.

Attività teatrali

- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della documentazione per la richiesta di contributo relativa all'anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività teatrale. (*D.M. 27 febbraio 2003; D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005*).

Contratti di collaborazione

- Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165*).

Patto di stabilità interno

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare nell'anno 2011 agli enti locali dei rispettivi territori. (*art.77 ter, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

Collocamento obbligatorio

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno. (*art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80*).

Carta d'identità elettronica

- Termine ultimo per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. (*art.35, c.1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; art. 1, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

Contenimento consumi energetici

- Trasmissione alla regione di appartenenza e per conoscenza, al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, da parte dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e delle province, della relazione biennale sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nel biennio 2009/2010. (*art.11, c.18, D.P.R. 26 agosto 1993, n.412*).

Mobilità urbana

- Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. (*art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73*).

Qualità dei servizi

- Definizione e adozione degli standard di qualità dei servizi erogati, pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. (*art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010*).

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- Valutazione dei rischi di stress lavoro negli enti locali ed elaborazione del relativo documento. (*art. 8, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Misurazione e valutazione delle performance

- Adeguamento degli ordinamenti ai principi generali che valorizzino il merito e incentivino la performance organizzativa e individuale del sistema di misurazione e valutazione delle performance, con riferimento alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione nel suo complesso e ai singoli dipendenti. (*art. 16, c. 3, art. 18, c. 3, art. 31, c. 1 e 4, art. 74, c. 2, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150; deliberazione CIVIT, 2 settembre 2010, n. 104/2010*).

- Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa consultazione dei dirigenti o responsabili delle unità operative, degli obiettivi del piano della performance. (*art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150*).

Partecipazione in società

- Deliberazione consiliare autorizzativa del mantenimento delle partecipazioni in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o di produzione di servizi di interesse generale e trasmissione della deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art. 3, c. 28, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

- Cessione a terzi, con procedura ad evidenza pubblica, delle società e delle partecipazioni in società che non hanno i requisiti di svolgere attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o di produzione di servizi di interesse generale e il cui mantenimento non è stato, pertanto, autorizzato con deliberazione consiliare. (*art. 3, c. 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).